

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTE PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 6 marzo 2009

*Prezzo € 1,20
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2009, n. 4.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2009, n. 4.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.

Il Consiglio regionale ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
28 marzo 2006, n. 6 -
Norme sul diritto allo studio universitario)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è sostituita dalla seguente:

«e) l'Amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 bis, o suo delegato;»

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all'articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.»

3. L'articolo 10 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10
(Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:

- a) l'Amministratore unico;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.».

4. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 6/2006 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10 bis
(Amministratore unico)

1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui

al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del Direttore;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta, su proposta del Direttore;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19;

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;

l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

Art. 10 ter
(Decadenza dall'incarico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU per i seguenti motivi:

- a) gravi violazioni di norme di legge;
- b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;
- c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'Agenzia;
- d) sopravvenute cause di incompatibilità;
- e) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 2.».

5. L'articolo 15 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Direttore)

1. Il Direttore dell'ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della l.r. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della l.r. 2/2005 e successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:

a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nell'ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera a);

b) propone all'Amministratore unico il programma attuativo annuale degli interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

c) propone all'Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;

d) dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;

e) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.»

Art. 2
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11, 12, 13 e 16 della legge regionale 6/2006 sono abrogati.

Art. 3
(Disposizioni relative agli organi dell'ADiSU)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU.

2. Gli organi dell'ADiSU, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina dell'Amministratore unico ai sensi del comma 1, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

3. L'Amministratore unico adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera a) della legge regionale 6/2006, così come introdotto dalla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Convenzione con l'Automobile Club d'Italia)

1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo.

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.».

2. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 6/1994 è abrogato.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, stimato in euro 242.000,00, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento di cui alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)), articolo 23, comma 6 (UPB 02.1.001 - capp. 810-820).

Art. 6
(Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali)

1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un

massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici:

- asili nido;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- servizi idrici integrati;
- gas per riscaldamento e usi domestici;
- servizio di igiene ambientale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.

5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata «Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» (cap. 2942 n.i.).

6. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.

7. Il beneficio della sospensione di cui al comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo istituito presso Gepafin S.p.A..

8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2011 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.

9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata «Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» (cap. 2943 n.i.).

11. Al finanziamento dell'onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, sulla UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00, sulla UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e sulla UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.

12. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa

di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 7

(Intervento straordinario a favore della mobilità)

1. Per contribuire alle finalità di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000,00, da imputare, per competenza e per cassa, alla UPB 06.1.002 (cap. 3131 n.i.) che presenta la sufficiente disponibilità.

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale
23 dicembre 2008, n. 24 -
Costituzione del Consorzio

«Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica»)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24/2008, sono soppresse le parole «, in base alle rispettive quote di partecipazione.»;

b) al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24/2008, le parole «il finanziamento degli oneri connessi» sono sostituite dalle seguenti «per il funzionamento del Consorzio ivi inclusi gli oneri connessi»;

c) il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 24/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento dei concorsi di cui all'articolo 11, comma 2, al fine della copertura della dotazione organica iniziale del Consorzio, può prevedere modalità che valorizzino e consolidino adeguatamente le pregresse esperienze lavorative maturate nella Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nonché del principio di buon andamento del costituendo Consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.»;

d) il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 24/2008 è abrogato;

e) al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 24/2008 le parole «dei commi 3, 5 e 6,» sono sostituite dalla seguenti «del comma 3,».

Art. 9

(Disposizioni inerenti
(agli eventi sismici del 1979)

1. Per gli interventi non ultimati entro la scadenza stabilita dall'articolo 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi) è fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di mesi dodici dalla data di pubblicazione della presente legge. La docu-

mentazione necessaria, ai fini della liquidazione a saldo del contributo, è prodotta entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli interventi già ultimati alla data di pubblicazione della presente legge, il termine di due mesi per la presentazione della succitata documentazione decorre dalla stessa data di pubblicazione. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 (Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi) non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.

Art. 10

(Abrogazione del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è abrogato.

Art. 11

(Sostegno all'accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell'innovazione. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1990, n. 5, 3 aprile 1997, n. 12, 12 novembre 2002, n. 21, 7 novembre 1988, n. 42 e altre disposizioni)

1. Alla legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5/1990 è aggiunta la seguente:

«c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato).»;

b) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 5/1990 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5/1990, le parole «il capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti «i fondi rischi»;

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/1990 è sostituita dalla seguente:

«a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).»;

e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 5/1990 è soppressa.

2. Alla legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Titolo II della legge regionale 12/1997 è sostituita dalla seguente «Contributi in conto interesse e contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi»;

b) dopo l'articolo 6 della legge regionale 12/1997 è aggiunto il seguente:

«Art. 6 bis

(Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi)

1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi per l'incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Gli importi assegnati possono essere utilizzati unicamente per il rilascio di garanzie a favore delle imprese con l'esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).»;

c) al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12/1997, le parole «Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, tramite cooperative o consorzi di garanzia» sono sostituite dalle seguenti «Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e per l'erogazione di contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi».

3. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 5.5. «Servizi finanziari alle imprese» del Docup Obiettivo 5 b 1994-1999 affidati in gestione ai consorzi fidi privati ed al consorzio regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), definitivamente rendicontati all'Unione Europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi per il rilascio di garanzie con l'esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

4. Alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2002 eliminare le seguenti parole «e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5» e dopo le parole «il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge» aggiungere le seguenti «che sarà inserito nell'ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6, articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).»;

b) l'articolo 5 della legge regionale 21/2002 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21/2002, dopo le parole «interventi previsti all'articolo 2» inserire le seguenti «e per gli oneri derivanti dalla gestione»;

d) i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 21/2002 sono abrogati.

5. Per il finanziamento della ricerca, innovazione, diffusione e trasferimento tecnologico di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 210.000,00 con imputazione alla UPB 8.02.011 (cap. 9503) denominata «Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'Innovazione tecnologica» che presenta la sufficiente disponibilità.

6. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato) si provvede con imputazione alla UPB 8.02.013 (cap. 9455) denominata «Investimenti rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane» che presenta la sufficiente disponibilità.

7. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 5 e 6 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

8. Alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 42/1988, le parole «e alla sezione speciale del Registro delle imprese» sono soppresse;

b) il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 42/1988 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera, anche a posteriori rispetto al momento della comunicazione, con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l'accesso a tutte le agevolazioni in favore delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l'artigianato delibera altresì l'iscrizione, nella separata sezione dell'albo, dei consorzi e società consortili anche in forma di cooperativa, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). La qualifica di impresa artigiana può essere accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali, nei confronti delle imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985. Avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso il ricorso alla commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 7 della legge 443/1985.»;

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge regionale 42/1988 sono abrogati.

Art. 12

(Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 -

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 36/2007 le parole «con regolamento» sono soppresse;

b) dopo il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 36/2007 è inserito il seguente comma:

«7-ter. L'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione.».

Art. 13

(Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale)

1. Dopo il comma 21 dell'articolo 107 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:

«21 bis. L'Agenzia di promozione turistica esercita, tra le altre, le attività di promozione tipiche di film commission'.».

Art. 14

(Integrazione alla legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro) è inserito il seguente:

«1 bis. Il contributo è concesso ove il lavoratore deceduto risulti residente in Umbria al momento del decesso, ovvero ove l'incidente mortale si sia verificato nel territorio regionale.».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 5 marzo 2009

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione n. 1771 del 15 dicembre 2008, atto consiliare n. 1473 (VIII Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I «Affari istituzionali e comunitari» con competenza in sede referente, II «Attività economiche e governo del territorio» e III «Sanità e servizi sociali» con competenza in sede consultiva, il 12 gennaio 2009;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 18 febbraio 2009, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Dottorini per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (atto n. 1473/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 24 febbraio 2009, deliberazione n. 287.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante «Norme sul diritto allo studio universitario», è pubblicata nel *B.U.R.* 5 aprile 2006, n. 16.

Il testo vigente degli artt. 6, 8 e 17, come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Conferenza permanente Regione-Università.

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
- b) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;
- c) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;
- d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;
- e) l'Amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 bis, o suo delegato;
- f) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'Università degli studi di Perugia;
- g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all'articolo 7.

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 4. La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti.

4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 8

Funzioni e compiti della Commissione di controllo degli studenti.

1. La Commissione di cui all'articolo 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.

2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all'articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.

3. La Commissione presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università una relazione sulla qualità dei servizi erogati dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5.

Art. 17

Personale e modalità di copertura della dotazione organica.

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.

2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

2 bis. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.

3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, nell'ordine, mediante:

- a) trasferimenti e comandi di personale regionale;
- b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;
- c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.».

Nota all'art. 2:

— Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3, comma 3:

— Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *G.U.* 2 aprile 1975, n. 87.

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante «Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (pubblicata nel *B.U.R.* 16 marzo 1994, n. 11), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22

Tassa di concessione.

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.

5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

[7. Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.] Abrogato.».

— Il testo dell'art. 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34), come modificato ed integrato dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:

«Art. 23

Norme transitorie.

Omissis.

6. In relazione all'attuazione di cui al comma 5, le Comunità montane, per la riqualificazione e ricollocazione del personale eccedente le dotazioni organiche, adottano piani di mobilità previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali e concordati con la Regione e gli altri Enti eventualmente interessati, prevedendo forme incentivanti la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma. Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti.

Omissis.».

Note all'art. 6, commi 1, 2 e 12:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» (pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22):

«Art. 19.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

[d] svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;]

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte

dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiara-

zione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009" e le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 80 milioni di euro per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G. B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato";

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a

carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.».

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», è pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 luglio 1991, n. 175.

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 295 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300):

«Art. 1

Omissis.

295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 6, commi 1, 2 e 12.

Nota all'art. 8:

— La legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, recante «Costituzione del Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica'», è pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60.

Il testo vigente degli artt. 12, 14 e 15, come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12

Risorse finanziarie e patrimoniali.

1. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi annuali dei consorziati;
- b) entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 3;
- c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio;
- d) erogazioni di enti pubblici o privati.

2. Gli enti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 mettono a disposizione del Consorzio le risorse finanziarie necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

3. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 14

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa complessiva di euro 795.000,00 di cui euro 180.000,00 a titolo di contributo straordinario previsto dall'articolo 13 e euro 615.000,00 per il funzionamento del Consorzio ivi inclusi gli oneri connessi alle quote del fondo consortile sottoscritte dalla Regione, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.006 denominata "Formazione del personale" del bilancio di previsione regionale 2009 parte spesa (capp. 321 e 322 n.i.).

2. Alla copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2008-2010, annualità 2009, dell'unità previsionale di base 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 845) per euro 65.000,00, dell'unità previsionale di base 12.1.001 denominata "Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione" (cap. 2165) per euro 400.000,00, dell'unità previsionale di base 02.1.006 denominata "Formazione del personale" (cap. 320) per euro 150.000,00 e dell'unità previsionale di base 16.1.002 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100) per euro 180.000,00.

3. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 relativa agli oneri connessi alle quote del fondo consortile è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 15

Norme finali e transitorie.

1. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", compatibilmente con la natura giuridica del Consorzio stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di scioglimento e liquidazione delle persone giuridiche.

2. Le funzioni svolte dalla Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" sono trasferite al Consorzio sulla base della convenzione consortile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in atto alla data di conferimento delle attività dell'Associazione stessa, è trasferito alle dipendenze del Consorzio di cui alla presente legge, in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, in materia di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati.

4. Il trasferimento di cui al comma 3 avviene nei confronti del personale dipendente che sia stato assunto, dall'Associazione, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi in materia di assunzioni all'impiego presso amministrazioni pubbliche e relativi requisiti di accesso.

5. Il regolamento dei concorsi di cui all'articolo 11, comma 2, al fine della copertura della dotazione organica iniziale del Consorzio, può prevedere modalità che valorizzino e consolidino adeguatamente le pregresse esperienze lavorative maturate nella Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nonché del principio di buon andamento del costituendo Consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

[6. Il personale di cui al comma 5, fermo restando i necessari requisiti per l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione, deve avere prestato servizio o essere stato utilizzato con contratto di collaborazione coordinata a progetto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente alla data di conferimento delle attività dell'Associazione al Consorzio di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizza-

zione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento).] Abrogato.

7. Il personale trasferito al Consorzio, ai sensi e per gli effetti del comma 3, mantiene il medesimo livello giuridico ed economico di provenienza.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, recante «Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 1 luglio 1981, n. 35), è il seguente:

«Art. 13

1. Il Comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al comma 7 e fissa il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori è fissato entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo o dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia se successiva e il termine per l'ultimazione è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita per l'inizio dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche per gli aventi diritto che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze a causa della decorrenza del termine di inizio lavori per ritardi nell'acquisizione dei prescritti atti amministrativi abitativi, dovuti a comprovati motivi a loro non imputabili.

4. I termini di inizio o ultimazione dei lavori possono essere prorogati per giustificati motivi, a richiesta dell'interessato, fino a sei mesi.

5. L'inizio dei lavori da parte degli aventi diritto deve essere effettuato nel possesso, a seconda dei casi, della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o delle autorizzazioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione, nonché della certificazione di avvenuto deposito ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25. Dell'inizio dei lavori è data tempestiva comunicazione scritta al Comune interessato con l'indicazione degli estremi dei predetti atti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le concessioni di contributi rilasciate precedentemente alla data del 31 dicembre 1984.

6. Il Sindaco del Comune competente per territorio, al fine di acquisire le autorizzazioni di cui al comma 3 nei termini fissati dal presente articolo, convoca le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Qualora in relazione alle priorità di cui agli artt. 10 e 11 gli interventi riguardino solo una parte degli immobili di proprietà dell'avente diritto, il provvedimento di concessione individua la quota parte di contributo da erogare ai sensi dell'art. 14, tenuto conto della spesa ammissibile relativa all'immobile sul quale i lavori dovranno essere iniziati. La fissazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è stabilita limitatamente agli interventi per i quali è prevista l'erogazione del contributo.

8. La quota di contributo, relativa agli interventi concernenti gli altri immobili di proprietà dell'avente diritto, è concessa con successivo provvedimento del Comune nei limiti e tenuto conto dei fondi eventualmente ancora disponibili e sempre in base alle priorità di cui agli artt. 10 e 11.

9. Nel caso di istruttoria congiunta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il Comune con l'atto di cui al comma 1, provvede altresì a concedere i contributi previsti dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici precedenti a quello del 19 settembre 1979 e successivi, imputando distintamente la spesa ai fondi già assegnati ai singoli stanziamenti.

10. Le graduatorie formate dai Comuni interessati per la concessione dei contributi di cui alla legge 16 marzo 1972, n. 88, alla legge 17 maggio 1973, n. 205 e alla legge 26 aprile

1976, n. 176, restano valide unicamente per gli aventi diritto che non abbiano prodotto domanda di aggravamento dei danni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

11. Le provvidenze in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al Comune e disponibili.

12. L'atto di concessione delle provvidenze, divenuto esecutivo, è comunicato in via amministrativa agli interessati e vale quale autorizzazione all'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal precedente secondo comma.

13. Con l'atto di concessione del contributo il Comune procede altresì all'aggiornamento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei prezzi unitari risultanti dal prezzario regionale vigente alla data di deliberazione dell'atto. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge e dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'aggiornamento è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori.».

— La legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, recante «Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi», è pubblicata nel *B.U.R.* 8 giugno 1982, n. 31.

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6, recante «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 26 gennaio 2000, n. 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni trasmettono i bandi alla Regione ai fini della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* entro i trenta giorni successivi.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere spedite ai Comuni solo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e fino al termine di trenta giorni da essa. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il Comune provvede ad approvare la graduatoria.

4. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore si è presentato, entro l'orario previsto, in conformità al disposto di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto;

b) eventuali criteri integrativi disposti dal Comune;

c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e assegna gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.

6. L'operatore che rifiuta l'attribuzione di un posteggio in un mercato, cui avrebbe diritto sulla base della graduatoria non perde l'anzianità di frequenza maturata nel mercato stesso per un periodo di un anno.

7. Qualora il Comune sopprima dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 nei limiti stabiliti dai Comuni;

b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente;

c) fuori dei mercati.

[9. *Coloro che hanno regolarmente presentate, nei previsti termini, istanza avente priorità ai sensi del comma 9 dell'art. 24 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, hanno priorità nell'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A previste dal decreto n. 114/1998, nei limiti di n. 2 posteggi nella Regione, tra quelli disponibili.] Abrogato.».*

Note all'art. 11:

— Il testo vigente degli artt. 2, 3, 5, 6 e 63 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante «Testo unico dell'artigianato» (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 21 marzo 1990, n. 12), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Forme di intervento.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, sono previste le seguenti forme di intervento:

a) credito allo sviluppo;

b) rilascio di fidejussioni e prestazione di altri servizi finanziari attraverso il Consorzio fidi di cui all'art. 8;

c) incentivi di carattere straordinario;

c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato).

Art. 3

Credito allo sviluppo.

1. Sono disposti contributi in conto interessi sulle operazioni di credito volte al consolidamento e all'espansione delle imprese artigiane singole, associate o consorziate.

2. Nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 42, sono definiti gli obiettivi e la tipologia degli interventi da considerare prioritari ai fini del comma 1.

3. Gli interventi sono effettuati dalle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli artt. 10 e 11 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14.

4. I fondi regionali sono assegnati annualmente dalle amministrazioni provinciali alle cooperative artigiane di garanzia sulla base dei seguenti parametri:

1) numero dei soci, risultante dal libro dei soci aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

2) volume di attività documentato dai bilanci relativi al biennio precedente.

[5. *Le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono coperte dalla garanzia sussidiaria della Regione per le perdite subite dalle cooperative artigiane di garanzia, fino ad un massimo del 25 per cento delle perdite stesse.] Abrogato.*

[6. La garanzia regionale sussiste a condizione che le convenzioni di cui al comma 7 prevedano che le banche si assumano almeno il 50 per cento del rischio di ogni singola operazione.] Abrogato.

[7. Le cooperative stipulano le convenzioni con gli istituti di credito sulla base dello schema-tipo adottato dalla Giunta regionale. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri di accertamento della perdita, i tempi e le modalità di copertura della quota a carico della Regione; il relativo intervento è immediatamente susseguente all'avvenuto accollo dell'onere posto a carico dell'istituto di credito convenzionato e della cooperativa artigiana di garanzia.] Abrogato.

Art. 5

Contributi alle cooperative artigiane di garanzia.

1. A favore delle cooperative artigiane di garanzia sono disposti contributi per incrementare i fondi rischi e per le spese di gestione.

Art. 6

Misura dei contributi.

1. Le provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia consistono in:

a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

b) contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente determinati, per ciascuna cooperativa artigiana di garanzia, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 63

Copertura finanziaria.

1. La presente legge trova applicazione dal 1° gennaio 1991.

2. Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991, i seguenti stanziamenti di spesa sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 750.000.000 per i contributi in conto interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, con iscrizione all'esistente capitolo 5575, la cui descrizione è così sostituita: "Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo a favore delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, erogati per il tramite delle cooperative artigiane di garanzia";

b) lire 150.000.000 per la prestazione delle garanzie sussidiarie di cui all'art. 3, comma 5, con iscrizione all'esistente capitolo 6045;

[c] lire 200.000.000 per i contributi in conto quote sociali a favore delle cooperative artigiane di garanzia previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), con variazione all'esistente capitolo 9455;] Soppressa.

d) lire 200.000.000 per i contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative artigiane di garanzia previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), con iscrizione all'esistente capitolo 5624;

e) lire 1.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, con iscrizione all'esistente capitolo 9456, la cui descrizione è così sostituita: "Quota regionale di partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di sostegno a favore dell'artigianato";

f) lire 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, con iscrizione al capitolo 9461, di nuova istituzione, denominato: "Quota regionale di partecipazione al fondo di garanzia per agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito a medio termine";

g) lire 80.000.000 per le finalità di cui agli artt. 10,

comma 3 e 37, comma 4, con iscrizione al capitolo 9565 (categoria economica 4), di nuova istituzione, denominato: "Partecipazione della Regione al capitale degli organismi associativi operanti nel settore dell'artigianato";

h) lire 600.000.000 per gli interventi di cui all'art. 11, con iscrizione al capitolo 5555, di nuova istituzione, denominato: "Incentivi regionali per favorire l'associazionismo e la cooperazione nel settore dell'artigianato attraverso l'erogazione di contributi nelle spese di costituzione e avviamento, nella acquisizione di servizi reali e nelle spese di gestione";

i) lire 100.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 13, comma I, con iscrizione al capitolo 5569, di nuova istituzione, denominato: "Contributi della Regione a favore delle associazioni dell'artigianato per il finanziamento di iniziative dirette al potenziamento del settore";

l) lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, con iscrizione al capitolo 5554, di nuova istituzione, denominato: "Contributi della Regione per l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate al sistema dei servizi reali";

m) lire 700.000.000 per gli interventi previsti all'art. 17, comma 1, con iscrizione all'esistente capitolo 9501, la cui denominazione è così sostituita: «Fondo per il finanziamento di interventi diretti a favorire gli insediamenti dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici»;

n) lire 115.876.903 per le finalità di cui all'art. 27, con iscrizione al capitolo 5553, di nuova istituzione, denominato: "Spese e contributi per la promozione di manifestazioni ed altre iniziative culturali e di commercializzazione in Italia e all'estero nel settore dell'artigianato artistico, nonché per la tutela dell'immagine e la peculiarità dei prodotti d'arte regionali";

o) lire 70.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 28, con iscrizione all'esistente cap. 9540, la cui descrizione è così sostituita: "Contributi della Regione per l'istituzione e il funzionamento di strutture integrate per l'artigianato artistico";

p) lire 100.000.000 per le iniziative di cui all'art. 29, comma 1, con iscrizione all'esistente cap. 2960, voce 6010;

q) lire 350.000.000 per le iniziative di cui all'art. 33, comma 3, realizzate dalla Regione, con iscrizione all'esistente cap. 5505, la cui denominazione è così sostituita: "Interventi promozionali nel settore dell'artigianato realizzati direttamente, dalla Regione sul territorio regionale, nazionale e all'estero";

r) lire 500.000.000 per gli interventi di cui all'art. 34, con iscrizione all'esistente cap. 5571, la cui denominazione è così sostituita: "Interventi promozionali all'exportazione realizzati tramite i consorzi artigiani di cui alla legge n. 443/1985 e alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, le aziende artigiane singole o associate o le società di servizio alle imprese di emanazione delle associazioni di categoria";

s) lire 100.000.000 per gli interventi di cui all'art. 38, comma 2, con iscrizione al cap. 5574, di nuova istituzione, denominato: "Contributi regionali ad aziende artigiane singole, associate o consorziate, a consorzi per il marchio di qualità e ad altre strutture consortili per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni nel territorio nazionale";

t) lire 150.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 39, comma 1, con iscrizione al cap. 5568, di nuova istituzione, denominato: "Contributi a soggetti organizzatori nel territorio regionale, di iniziative promozionali finalizzate alla presentazione della produzione artigiana ed in particolare di quella artistica";

u) lire 30.000.000 per le finalità di cui all'art. 44, comma 1, con iscrizione al cap. 5510, di nuova istituzione, denominato: "Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale sull'artigianato";

v) lire 80.000.000 per il rimborso delle spese amministrative inerenti l'esercizio delle funzioni delegate alle province a norma dell'art. 54, comma 1, con iscrizione all'esistente cap. 5628;

z) lire 12.000.000 per i compensi previsti dall'art. 58 a favore dei membri del Comitato tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con iscrizione all'esistente cap. 5520.

3. L'onere per la corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso spese a favore dei membri estranei all'amministrazione regionale, facenti parte degli organismi previsti dalla presente legge, grava sul cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per l'anno 1991 il relativo stanziamento è integrato di lire 31.123.097 in termini di competenza e di cassa.

4. Limitatamente all'anno 1991 è finanziata la spesa di lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38, con iscrizione in termini di competenza e di cassa, all'esistente cap. 9511, voce 3030.

5. Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, sono imputate al cap. 2836, di nuova istituzione, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, denominato: "Rientri del fondo di rotazione per finanziamenti di progetti diretti all'insediamento di imprese artigiane in aree attrezzate o nei centri storici, nonché di interessi moratori su somme rimborsate dai beneficiari". Le somme predette vengono correlativamente iscritte sul cap. 9501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con legge di variazione dello stesso.

6. Il cap. 5570 dello stato di previsione della spesa è trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rubrica 46 (categoria 5) assumendo il numero 5311. Nella descrizione sono eliminate le parole: "dell'artigianato". Lo stanziamento di lire 250.000.000 previsto per il 1991 nel bilancio pluriennale 1990-1992 al programma 3.03.2.04.1, è ridotto di lire 81.000.000.

7. All'onere complessivo di lire 5.520.000.000 previsto ai precedenti commi 2, 3 e 4 si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 4.041.000.000 con gli stanziamenti previsti per il 1991 nel bilancio pluriennale 1990-1992 per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali abrogate con l'art. 60 della presente legge;

b) quanto a lire 1.398.000.000 con la quota del Fondo nazionale per l'artigianato 1989 spettante alla Regione dell'Umbria in attuazione della legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificata dalla legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 81.000.000 con la riduzione di cui al precedente comma 6.

8. Con la legge di approvazione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1991 saranno rideterminati gli stanziamenti previsti dalla presente legge in conseguenza di un'eventuale diversa assegnazione sui fondi di cui alla lett. b) del comma 7.

9. Per gli anni dal 1992 in poi la entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata con legge di bilancio.».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12, recante «Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi» (pubblicata nel *B.U.R.* 9 aprile 1997, n. 18), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 5731 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato "Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e per l'erogazione di contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi".

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo III della presente legge è autorizzata, altresì, per l'anno 1997, la spesa di lire 150.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di

cassa al cap. 9602 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato "Contributi in conto capitale per l'assistenza tecnica di piccole e medie imprese del commercio e dei servizi".

3. All'onere complessivo di lire 550.000.000 previsto ai precedenti commi si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 400.000.000 con pari riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento previsto al cap. 5730 del bilancio regionale 1997;

b) quanto a lire 150.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, elenco n. 5, numero ordine 5, allegato a detto bilancio.

4. La Giunta regionale - a norma del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.".

— Il testo dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, è il seguente:

«Art. 8

Consorzio fidi regionale - Fondo di garanzia per l'artigianato.

1. La Regione promuove l'istituzione di un consorzio fidi regionale tra i soggetti di cui al comma 3, al fine di assicurare:

a) il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito;

b) il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle cooperative artigiane di garanzia;

c) l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in strutture ed impianti.

2. Il consorzio fidi regionale deve, in particolare:

a) agevolare l'accesso al credito a medio termine, rilasciando la fidejussione per piani di investimento non coperti con altre forme di garanzia, in misura non superiore al 50 per cento degli investimenti previsti, entro un tetto massimo di lire cinquecento milioni;

b) promuovere un'azione contrattuale e di raccolta di risorse sui mercati finanziari nazionali ed esteri al fine di minimizzare il costo relativo con opportune diversificazioni delle fonti;

c) contribuire ad abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando priorità ai progetti di innovazione tecnologica;

d) garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta estera;

e) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni sopra descritte;

f) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.

3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2, lett. a), è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:

a) le amministrazioni provinciali;

b) i comuni;

c) le camere di commercio;

d) la cassa per il credito alle imprese artigiane;

e) la Sviluppumbria S.p.A.;

f) cooperative artigiane di garanzia;

g) istituti di credito;

h) le associazioni artigiane e loro finanziarie;

i) altri soggetti interessati pubblici e privati.

4. Il finanziamento regionale è subordinato al rispetto, da parte del Consorzio, delle seguenti condizioni:

a) conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui ai commi 1 e 2;

b) approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto e delle sue modificazioni;

c) nomina da parte del Consiglio regionale di due membri effettivi del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente;

d) presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali;

e) presentazione alla Giunta regionale entro il 30 giugno, di una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, corredata da idonei elementi finanziario-contabili;

f) previsione statutaria di una presenza dei consorziati negli organi di gestione.

5. Lo statuto indica la composizione degli organi di gestione del fondo.».

— Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante «Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")», pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379, è entrato in vigore il 29 dicembre 2006 e si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

— Il testo vigente degli artt. 4 e 10 della legge regionale 12 novembre 2002, n. 21, recante «Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese ombre» (pubblicata nel B.U.R. 27 novembre 2002, n. 51), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Programmazione.

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'assistenza di Sviluppo Umbria, adotta, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge *che sarà inserito nell'ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6, articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale)*.

2. Il programma annuale:

a) definisce gli indirizzi per gli interventi volti a promuovere la massima diffusione della certificazione dei sistemi di gestione aziendale di qualità, di rispetto ambientale, di sicurezza e di etica, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile;

b) individua le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base della valutazione degli effetti prodotti dai programmi precedenti.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2 e per gli oneri derivanti dalla gestione della presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 250.000 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 8.2.011 denominata «Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale finanziaria 22 aprile 2002, n. 5.

[3. Al finanziamento dell'onere, per l'anno 2002, derivante dalla gestione di cui all'art. 6, affidata a Sviluppo Umbria, si farà fronte finalizzando allo scopo, quota del fondo programma previsto dalla legge regionale 27 agosto 1979, n. 50.] Abrogato.

[4. Al finanziamento dell'onere derivante dall'assistenza prestata dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 5, alla Giunta regionale si farà fronte con le disponibilità della unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio di previsione 2002.] Abrogato.

5. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, recante «Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale» (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60), è il seguente:

«Art. 1

Finalità.

Omissis.

4. La ricerca, l'innovazione, la diffusione e il trasferimento tecnologico costituiscono elementi fondamentali per la crescita competitiva del sistema produttivo regionale in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 6, commi 1, 2 e 12.

— Il testo vigente degli artt. 30 e 34 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante «Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane» (pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1988, n. 81), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30

Istituzione dell'Albo e iscrizioni.

1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

2. L'iscrizione, la modifica e la cancellazione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane è subordinata da comunicazione presentata dal legale rappresentante dell'impresa, al competente ufficio della Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane a decorrere dalla data di presentazione. Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Art. 34

Efficacia dei provvedimenti.

1. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera, anche a posteriori rispetto al momento della comunicazione, con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l'accesso a tutte le agevolazioni in favore delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l'artigianato delibera altresì l'iscrizione, nella separata sezione dell'albo, dei consorzi e società consortili anche in forma di cooperativa, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). La qualifica di impresa artigiana può essere accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali, nei confronti delle im-

prese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985. Avverso le delibere della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso il ricorso alla commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 7 della legge 443/1985.

[2. Con il provvedimento che dispone l'iscrizione, modificazione o cancellazione dell'impresa, la commissione provinciale per l'artigianato fissa la data dalla quale decorre la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo imprese artigiane decorrono dalla data accertata dalle commissioni provinciali ai sensi del presente comma.] Abrogato.

[3. Gli effetti delle modificazioni e delle cessazioni decorrono dalla data accertata con il provvedimento di cui al comma 2.] Abrogato.».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, recante «Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria» (pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.

2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi:

a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;

b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;

c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;

d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.

3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

7-bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.

7-ter. L'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione.».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 107 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante «Legislazione turistica regionale» (pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 107

Norme transitorie e finali.

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie.

2. Ai Sistemi turistici locali, riconosciuti ai sensi del Reg. 22 novembre 2002, n. 6, sono erogati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 8 del Reg. n. 6/2002 finalizzati all'attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2005.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica.

4. L'Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica adotta le norme regolamentari interne di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), entro centoventi giorni dalla data dell'insediamento.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'acquisizione delle designazioni di cui all'articolo 17, comma 1, per la costituzione del Comitato di concertazione dell'Agenzia di promozione turistica. 6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di promozione turistica nominato ai sensi della L.R. n. 29/2001, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

7. Le country house - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l'attività anche in deroga ai criteri fissati dalla presente legge.

8. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all'articolo 30, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.

9. Le strutture per le quali è stato richiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca prima dell'entrata in vigore della presente legge, applicano la normativa regionale vigente in materia all'entrata in vigore della presente legge.

10. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 49 decorre dal 1° gennaio 2006.

11. Le strutture ricettive autorizzate all'esercizio dell'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge comunicano al Comune competente la stipula della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), entro il 31 dicembre 2007.

12. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), al momento della sua istituzione, in base all'appartenenza territoriale.

13. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.

14. Le guide turistiche iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

15. Gli accompagnatori turistici e i direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo iscritti all'elenco regionale sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

16. Le guide escursionistiche, iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

17. Le guide speleologiche ed equestri iscritte agli elenchi regionali delle rispettive professioni sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), al momento della sua istituzione, con l'indicazione delle relative specializzazioni e in base al domicilio professionale.

18. Gli interpreti turistici, i direttori d'albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 81, con le modalità previste all'articolo 86, comma 1.

19. Le strutture ricettive di cui al titolo II adeguano le proprie strutture, i servizi e le attrezzature ai requisiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, entro il 31 dicembre 2010.

20. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, e O, allegate alla presente legge.

21. Gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

21 bis. *L'Agenzia di promozione turistica esercita, tra le altre, «le attività di promozione tipiche di film commission'».*

Nota all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1, recante «Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro» (pubblicata nel *B.U.R.* 27 febbraio 2008, n. 9), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Beneficiari del contributo.

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

1 bis. Il contributo è concesso ove il lavoratore deceduto risulti residente in Umbria al momento del decesso, ovvero ove l'incidente mortale si sia verificato nel territorio regionale.

2. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante «Nuovo Statuto della Regione Umbria» (pubblicata nell'E.S. al *B.U.R.* 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

LUCA CONTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
